

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3870

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATARRELLI

Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamenti terapeutici iterativi

Presentata il 27 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! La presente proposta di legge si prefigge di fornire gli strumenti idonei per rimanere al passo con i tempi.

La ricerca scientifica applicata alla medicina ha portato a notevoli progressi, favorendo la convivenza con molte patologie croniche grazie a un efficace approccio terapeutico.

Ciò vuol dire che un numero sempre crescente di cittadini-lavoratori, stimato dal nostro sistema previdenziale in almeno 5.000 persone, una cifra naturalmente sottostimata rispetto alla portata reale del fenomeno, convive con queste patologie.

Che siano neoplasie, malattie ematiche o nefropatie, in comune esse hanno il fatto che il paziente necessita, costantemente, di cure idonee che possono durare anche tutta la vita.

Esse non comportano una condizione per cui, alla malattia, seguano una terapia

e la guarigione. Non possono, pertanto, essere computate e considerate alla stregua di una malattia dall'ordinamento giuridico e previdenziale.

La presente proposta di legge si sforza di delinearne la differente natura e di inquadrarla in uno schema più idoneo al bisogno che deve soddisfare.

Se un dializzato ha, per esempio, bisogno di assentarsi dal lavoro soltanto per alcune ore al giorno al fine di sottoporsi a un trattamento terapeutico, perché dovrebbe « consumare » una giornata intera di malattia e perché lo Stato dovrebbe stanziare le relative risorse, quando potrebbe usufruire di un permesso retribuito *ad hoc* ?

Se fosse adottato tale approccio si otterrebbero migliori risultati in termini di efficacia, efficienza, economicità e produttività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private che devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi, necessari per il loro mantenimento in vita, hanno diritto a usufruire di un permesso retribuito corrispondente al numero di ore necessarie a effettuare le terapie.

2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.

3. Qualora sia necessario sottoporsi a trattamenti terapeutici per un periodo equivalente a quello dell'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al godimento del normale trattamento di malattia.

4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comperto per sommatoria.

ART. 2.

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete, per le ore nelle quali devono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi, un permesso retribuito corrispondente alla normale retribuzione.

2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle somme dovute al medesimo Istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

3. Le somme anticipate dal datore di lavoro ai sensi del comma 2 e rimborsate dall'INPS sono contabilizzate in un apposito fondo separato e sono poste a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate a tutti gli effetti lavo-

relative e danno diritto al godimento del relativo compenso e al percepimento dei corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali.

2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti al lavoratore per la retribuzione corrisposta per le ore di permesso godute a causa della sottoposizione a trattamenti terapeutici iterativi gravano sia sul lavoratore che sul datore di lavoro, secondo le aliquote previste dalla normativa vigente.

ART. 4.

1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 è garantito ai lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private che devono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:

- a) uremia cronica e nefropatie;
- b) talassemia ed emopatie sistemiche;
- c) neoplasie.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità.

